



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 600 del 2019, proposto da Antonio Monetti, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Scarano (cod. fisc.: SCRVCN75E09G230Y), con domicilio letto in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30 (presso lo studio dell'avv. Placidi) e con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

a) del provvedimento di inidoneità, quale allievo carabiniere in ferma quadriennale, agli accertamenti psico-fisici adottato dalla Commissione Medica per gli accertamenti Psico-fisici e attitudinali nominata nel concorso per titoli ed esami per il reclutamento, per il 2018, di 2000 allievi carabiniere in ferma quadriennale, datato 15.11.2018 e notificato in pari data;

b) del Decreto adottato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, prot. n. 61/11-4-1 del 13.12.2018, successivamente pubblicato, con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa alla concorso;

c) della graduatoria allegata al predetto decreto, nella parte di interesse per il ricorrente;

d) per quanto di ragione, del D.M. 4.6.2014, contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

e) per quanto di ragione, del D.P.R. 17.12.2015 n. 207;

f) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente.

a) del provvedimento di inidoneità, quale allievo carabiniere in ferma quadriennale, agli accertamenti psico-fisici adottato dalla Commissione Medica per gli accertamenti Psico-fisici e attitudinali nominata nel concorso per titoli ed esami per il reclutamento, per il 2018, di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, datato 15.11.2018 e notificato in pari data;

b) del Decreto adottato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, prot. n. 61/11-4-1 del 13.12.2018, successivamente pubblicato, con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa alla concorso;

c) della graduatoria allegata al predetto decreto, nella parte di interesse per il ricorrente;

d) per quanto di ragione, del D.M. 4.6.2014, contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

e) per quanto di ragione, del D.P.R. 17.12.2015 n. 207;

f) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 15 aprile 2019, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'Ordinanza Collegiale Istruttoria di questa Sezione n. 1737 del 11.2.2019, con cui è stata disposta verifica (con termine per il deposito poi prorogato con Ordinanza Collegiale Istruttoria di questa Sezione n. 3911 del 11.2.2019);

Vista la relazione di verifica, depositata in data 28.3.2019, favorevole al ricorrente, con cui l'organo verificatore ha accertato la non sussistenza della patologia indicata ed ha ritenuto il ricorrente idoneo;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso - con cui è stata altresì tempestivamente impugnata la definitiva di merito- si appalesa assistito dal prescritto *fumus boni juris*;

Considerato che il gravame risulta notificato soltanto a due controinteressati e che, pertanto, risulta rispettata la previsione di cui all'art. 41, comma 2°, cpa;

Ravvisata l'opportunità di disporre, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in ragione del numero elevato dei controinteressati, inseriti nella Graduatoria generale di merito, approvata con Decreto adottato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, prot. n. 61/11-4-1 del 13.12.2018, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Amministrazione resistente nei seguenti termini:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, il seguente avviso: *“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”*;

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente Ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque);

Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 14 giugno 2019, fermo comunque restando il potere dell'Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente, nelle more;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), ordina incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in parte motiva, sospendendo, nelle more, l'impugnato provvedimento, anche ai fini della ammissione "*con riserva*" del ricorrente a partecipare al corso formativo.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 14 giugno 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.